

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0656348 07/10/2016 14,51

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 52 Dipartimento della Salute e de...

Classifica : 4. Fascicolo : 62 del 2016



Al Capo del Dipartimento
della Salute e delle Risorse Naturali
Centro Direzionale is. C3
80132 Napoli

E p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente
della G.R. della Campania
Via S.Lucia, 81 – Napoli

All'Assessore all'Ambiente

Al Direttore Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema

PP 76-52-05-2016

**Oggetto: Richiesta di parere in merito alla disposizione di cui all'art. 12
comma 4 della L.R. 14/2016**

Si riscontra la nota prot. n. 612884 del 20.9.2016 del Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, con la quale si è chiesto di esprimere parere sullo oggetto, mediante l'articolazione di tre specifici quesiti.

Resta fermo quanto già significato dalla scrivente con il precedente parere di cui alla nota prot. 489905 del 18.7.2016.

L'art. 12, comma 4, della L.R. n. 14 del 26.5.2016 sancisce quanto segue:
<<.. 4. Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità...>>.

Quanto al primo quesito, lo stesso Ufficio richiedente il parere pare essersi già persuaso nel senso che il concetto di gestione dei rifiuti (recte ciclo di gestione) debba essere inteso in modo generale e onnicomprensivo.

Ed, in effetti, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi della normativa di riferimento (d.lg. 22/1997 e 152/2006), per gestione dei rifiuti si intende, ad ampio spettro, non solo la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, ma anche il controllo sulle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura, e quindi un'attività diretta a verificare le condizioni ambientali risultanti dopo l'eliminazione dei rifiuti stessi, non soltanto con riguardo alle discariche, ma anche agli impianti di termocombustione e di trattamento chimico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, n. 2795).

Tanto è condiviso anche dalla S.C. secondo la quale, nel concetto di attività di gestione di rifiuti sono comprese tutte le fasi dell'impiego degli atti stessi consistenti in operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta, trasporto); operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione) ed operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). Sicché, qualsiasi attività volta all'eliminazione dei rifiuti, comprendente tutte le fasi che vanno dalla raccolta alla discarica, sono soggette alla autorizzazione regionale, pertanto per il loro smaltimento è indispensabile ottenere la prescritta autorizzazione. In specie, correttamente è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni che integrano il concetto normativo di deposito temporaneo di rifiuti quando non sono state rispettate le condizioni di cui alla lett. m), n. 4 dell'all. 6 del decreto n. 22 del 1997. Il deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell' art. 6, punto m) d.lg. 5.2.1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 d.lg. n. 22 del 1997 (cfr. Cass. pen., sez. III, 2.2.2006, n. 6766).

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, la scrivente non ritiene di doversi discostare dall'opinione affermativa di un principio che appare non ammettere esclusioni, fatta eccezione per quelle eventualmente codificate.

Si tratta del resto dell'opinione implicitamente anticipata nel quesito sub 1 della nota del 16.9.2016 prot. 605361.

Quanto al secondo quesito, premesso che le scelte urbanistiche destinate a tutelare l'ambiente in conformità con l'art. 9, II comma della Costituzione non richiedono una diffusa analisi argomentativa sulla valenza paesaggistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1.2.2001 n. 420), essendo sufficiente indicarne le peculiarità che lo qualificano e lo diversificano rispetto ad altri, va ricordato che il provvedimento finale è sempre condizionato dallo *jus superveniens*, a cui deve conformarsi anche quando sia stato emanato a seguito di rinnovazione del procedimento. Per il principio *tempus regit actum*, infatti, in tanto il provvedimento conclusivo è valido

in quanto sia rispettoso della disciplina vigente nel momento in cui esso si è perfezionato (cfr., TAR Veneto, sez. II, 15.6.2005 n. 2513; 6.4.2006, n. 863).

Invero, il rinnovo è pur sempre un nuovo provvedimento autorizzatorio e non un atto meramente conformativo, conseguentemente esso è adottato all'esito di una aggiornata ponderazione degli interessi coinvolti e di un nuovo apprezzamento della situazione fattuale, nonché sulla scorta della normativa vigente in quel momento, secondo il principio del tempus regit actum (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 12.5.2015, n. 2356).

Lo stesso dicasi per ampliamenti e modifiche, tenuto conto ogni provvedimento autorizzatorio all'uopo richiesto dai soggetti interessati, pur avente lo stesso oggetto di quello preesistente, soggiace necessariamente all'applicazione dello "ius superveniens", in forza del principio del "tempus regit actum" (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 31.10.2012, n. 452).

Diversamente, infatti, si finirebbe, da un lato, per attribuire ultravigenza a una disciplina oramai abrogata, e, dall'altro lato, per limitare fortemente la potestà normativa della Regione, consentendogli di incidere esclusivamente sugli impianti di nuova installazione, e non anche su quelli in passato già autorizzati (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 15.12.2015, n. 556).

Quanto al terzo quesito, la risposta affermativa appare come una logica conseguenza di quanto si è osservato sopra in ordine ai primi due quesiti.

Nei sensi su estesi, si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO
Avv. Angelo Marzocchi



L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia



